



31178-20

REPUBLICCA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola

- Presidente -

Sent. n. sez. *1028*

Donatella Galterio

UP - 14/09/2020

Angelo Matteo Socci

R.G.N. 2494/2019

Claudio Cerroni

Antonio Corbo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza in data 27/05/2019 della Corte d'appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avvocato (omissis), in sostituzione dell'avvocato (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone, che aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 6, legge n. 401 del 1989, per non aver ottemperato all'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura in concomitanza di un

incontro di calcio disputato in (omissis) , obbligo imposto con D.a.s.p.o. emesso dal Questore di Crotone, e gli aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione e di 8.000,00 euro di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (omissis) , con atto a firma dell'avvocato (omissis) , quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata acquisizione del certificato medico attestante l'impedimento dell'imputato a recarsi presso la Questura di Crotone il giorno del fatto.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente rigettato la richiesta di acquisire il certificato medico in questione, avanzato già nel corso del giudizio di primo grado, senza fornire una motivazione in linea con quanto disposto dall'art. 190 cod. proc. pen., il quale esclude l'ammissibilità delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta irrilevanza della impossibilità dell'imputato di recarsi presso la Questura di Crotone il giorno del fatto.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato che l'imputato, anche se impedito, per evitare di incorrere nel reato contestatogli, avrebbe dovuto immediatamente comunicare all'autorità preposta il suo impedimento, per consentire gli opportuni controlli. Si rappresenta che questa affermazione implica attribuire rilevanza penale ad una condotta diversa da quella prevista e sanzionata dalla legge, e cioè quella di non essersi recato presso la Questura nel tempo prescritto.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato l'abitudine del comportamento illecito dell'imputato valorizzando un singolo episodio pregresso, sebbene, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), il comportamento è abituale quando l'imputato abbia commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto di giudizio.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Fondate, in primo luogo, sono le censure esposte nel secondo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziali a quelle formulate nel primo motivo, e che contestano la conclusione dei giudici di merito secondo cui la persona sottoposta all'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura in concomitanza di una manifestazione sportiva, in caso di impedimento, incorre comunque nel reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, se omette di comunicare immediatamente all'autorità preposta il suo impedimento.

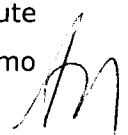
Va premesso che la sentenza impugnata afferma inequivocabilmente che il reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 può essere commesso anche omettendo di comunicare immediatamente all'autorità preposta al controllo il proprio impedimento. La Corte d'appello, infatti, osserva: «Nel caso di cui ci si occupa, dunque, ed anche volendo ammettere il fatto che il (omissis) fosse stato impedito a recarsi presso la Questura per ragioni di salute, queste dovevano essere tempestivamente comunicate all'autorità deputata ai controlli anche se del caso perché la stessa provvedesse ad eventuali verifiche. Anche a voler dunque tenere in considerazione la certificazione medica di cui ha chiesto l'acquisizione questa non varrebbe comunque ad escludere la sussistenza del reato».

Deve però osservarsi che la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito.

Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilità ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.

3. L'accoglimento delle censure formulate nel secondo motivo determina la fondatezza delle censure esposte nel primo motivo, e che contestano la decisione di non acquisire il certificato medico.

Ed infatti, la decisione di non acquisire il certificato medico è stata assunta sul presupposto che anche l'eventuale esistenza di impedimenti di motivi di salute dell'imputato a recarsi in Questura non avrebbe escluso il reato perché il medesimo



avrebbe comunque omesso di informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo.

Ora, l'erroneità di questo presupposto, proprio per le ragioni precedentemente indicate al § 2, impone di ritenere rilevante, anzi assolutamente necessario, l'accertamento circa l'impossibilità dell'imputato a recarsi in Questura nel giorno e nell'ora indicata.

Invero, l'impedimento per motivi di salute della persona obbligata a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nell'ufficio di polizia designato è idoneo ad integrare una situazione di caso fortuito o di forza maggiore, che esclude la punibilità a norma dell'art. 45 cod. pen. Va rilevato, in effetti, che la forza maggiore sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (cfr., per questa definizione, Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145-01), mentre il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (v., in questo senso, Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479-01).

4. Fondate sono anche le censure dedotte nel terzo motivo, e che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per l'erroneità dell'affermazione dell'abitudine della condotta motivata sul richiamo di un solo ulteriore episodio.

Effettivamente, la Corte d'appello ha affermato l'abitudine della condotta sulla base di un solo precedente, commesso il 2 aprile 2013, in relazione al quale era stata applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Ora, in proposito, è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio, innanzitutto, si atterrà al principio secondo cui il reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989, è configurabile esclusivamente in caso di violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito, e verificherà, quindi, se la mancata presentazione

dell'imputato, nella specie, sia stata determinata da un impedimento per malattia integrante forza maggiore o caso fortuito, procedendo alle acquisizioni istruttorie utili e non vietate dalla legge.

Il giudice del rinvio, poi, qualora ritenga di dover escludere che la mancata presentazione dell'imputato presso la Questura di Crotone in concomitanza con l'incontro di calcio disputato in (omissis) sia stata determinata da un impedimento per malattia integrante forza maggiore o caso fortuito, valuterà se ricorre la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, evitando di incorrere nell'errore di ritenere che l'abitualità del comportamento illecito sia desumibile dalla commissione di un solo altro fatto di reato.

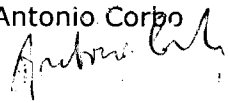
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso il 14/09/2020

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Vito Di Nicola

